

## Newsletter n. 01 di GENNAIO-FEBBRAIO 2018

### Sommario:

- **Il nuovo regolamento di Assistenza Enpaf**
- **Farmacie: il contributo previsto dalla legge di bilancio 2018**
- **Metodo di calcolo del requisito dell'attività professionale**
- **Enpaf aderisce all'EMAPI**

\*\*\*\*\*

### Il nuovo regolamento di Assistenza Enpaf

A decorrere dal 1° gennaio 2018, è entrato in vigore il regolamento di Assistenza dell'ENPAF approvato dai Ministeri vigilanti il 13 giugno 2017. Sono decadute tutte le procedure (modulistica inclusa) in essere fino a dicembre 2017 e, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione, sono stati determinati i parametri attuativi e i requisiti per l'erogazione delle diverse tipologie di prestazioni assistenziali (gli interventi hanno riguardato i sussidi continuativi e quelli straordinari a sostegno del reddito e di rimborso spese). Tra le novità si segnala che, oltre a iscritti, pensionati e superstiti, hanno accesso all'assistenza continuativa per età e ai sussidi per figli con grave disabilità anche gli assicurati. Sono definiti tali i farmacisti non più iscritti all'Albo, che non abbiano ancora conseguito il diritto alla pensione ma che siano in possesso dei requisiti indicati dal regolamento (tra cui una certa anzianità di iscrizione). Per usufruire dell'assistenza, la valutazione della condizione di bisogno economico avverrà sulla base del valore ISEE conseguito dal nucleo familiare del richiedente, come risultante dall'attestazione rilasciata nell'anno della domanda. Le prestazioni assistenziali possono avere carattere continuativo o straordinario. L'**assistenza continuativa**, riconosciuta fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata, prevede la liquidazione di un importo mensile, più la corresponsione del rateo di tredicesima. La prestazione può essere rinnovata per l'anno successivo, se presenti i necessari requisiti. L'**assistenza straordinaria**, invece, è costituita da una erogazione una tantum e viene corrisposta, agli aventi diritto, a titolo di contributo per le spese sostenute in relazione a eventi determinati oppure a sostegno del reddito riferito a condizioni peculiari dell'iscritto. Tra le novità dell'assistenza straordinaria, il sussidio per disoccupazione il cui ammontare è stato determinato in misura pari a sei mensilità dell'importo massimo della NASpI. Si segnala che, chi abbia ottenuto due o più sussidi di importo massimo negli anni precedenti il 2018, non può ricevere il sussidio per disoccupazione commisurato alla NASpI, ma solo due erogazioni di 1.000 euro se abbia raggiunto i 50 anni di età. Chi abbia ottenuto, invece, un solo sussidio di importo massimo nel triennio 2015-2016-2017, può ottenerne uno commisurato alla Naspi nel 2018 e, con intervallo di 24 mesi, quelli di euro 1.000 (se ha compiuto 50 anni di età). La domanda per beneficiare dell'assistenza Enpaf deve essere redatta sulla **modulistica** presente sul sito dell'Ente e inviata unitamente alla documentazione richiesta con raccomandata a.r. o tramite PEC all'Ordine dei farmacisti presso il quale il richiedente è iscritto o da ultimo è stato iscritto, che provvederà a trasmetterla tempestivamente all'Ente. Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link: <http://www.enpaf.it/sussidi/servizi/assistenza/prestazioni-assistenziali>

## Farmacie: il contributo previsto dalla legge di bilancio 2018

La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, comma 441) ha stabilito che le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone proprietarie di farmacie private, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, dovranno versare all'Enpaf un contributo pari allo 0,5% sul fatturato al netto dell'Iva. Il contributo dovrà essere versato annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura di esercizio. La misura ha la finalità sostanziale di compensare il minor gettito che deriverà all'Enpaf dalla modifica introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza che ha previsto la possibilità della gestione societaria delle farmacie in capo a soggetti non farmacisti.

## Metodo di calcolo del requisito dell'attività professionale

L'articolo 8 del Regolamento di previdenza e assistenza Enpaf prevede, tra i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo di venti anni. Il requisito non è richiesto agli iscritti che, alla data del 31 dicembre 1994, avessero compiuto 45 anni di età. Il requisito dei venti anni è sempre richiesto per coloro che si iscrivano o si reinscrivano all'Ente dopo il 31 dicembre 1994. Per gli iscritti che, alla data del 31 dicembre 1994, non avessero compiuto 45 anni di età, invece, il requisito viene richiesto in ragione di due anni ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994, fatto salvo il limite dei venti anni di attività. Il requisito in questione diverrà operativo, in linea di massima, a partire dai pensionandi nati a partire dal 1950, salvo condizioni particolari quali ad esempio l'applicabilità di alcuni regimi transitori. In merito alle modalità di computo, i periodi di esercizio di durata minima superiore a sei mesi nell'ambito di ciascun anno solare sono considerati pari a un anno intero. I periodi inferiori a sei mesi e un giorno, eventualmente presenti nel corso di anni solari diversi, potranno essere utilizzati agli stessi fini qualora per sommatoria siano pari ad anni interi. Per l'anno di prima iscrizione verrà, invece, valutato la metà più un giorno del periodo effettivo. Di seguito la tabella del regime transitorio (iscritti al 31.12.1994 infraquarantacinquenni), che indica il numero di anni di attività professionale richiesti in relazione all'ipotetica data di cancellazione o di raggiungimento dell'età pensionabile:

<b>anno cancellazione</b>	<b>n. anni di iscrizione successivi al 1994</b>	<b>n. anni di attività professionale</b>
1995	1	0
1996	2	0
1997	3	2
1998	4	3
1999	5	3
2000	6	4
2001	7	5
2002	8	5
2003	9	6
2004	10	7
2005	11	7
2006	12	8
2007	13	9
2008	14	9
2009	15	10
2010	16	11
2011	17	11

2012	18	12
2013	19	13
2014	20	13
2015	21	14
2016	22	15
2017	23	15
2018	24	16
2019	25	17
2020	26	17
2021	27	18
2022	28	19
2023	29	19
2024	30	20

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link:  
<http://www.enpaf.it/sussidi/servizi/assistenza/prestazioni-assistenziali>

### **Enpaf aderisce all'EMAPI**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2017, Enpaf ha aderito a EMAPI, l'Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, stipulando, in attuazione di quanto previsto dal proprio Regolamento di assistenza, una convenzione in favore dei propri iscritti e dei titolari di pensione diretta Enpaf. La convenzione prevede, senza alcun onere economico a carico dell'iscritto o del titolare di pensione diretta Enpaf, una copertura sanitaria integrativa per gravi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, la copertura in caso di invalidità permanente superiore al 66% da infortunio e la copertura in caso di non autosufficienza (LTC). Agli assicurati, inoltre, è data la possibilità, con oneri a loro carico, di estendere le medesime coperture al proprio nucleo familiare. La copertura assicurativa è attiva dalle ore 00.00 del 16 gennaio 2018 ed è subordinata alla condizione di regolarità contributiva del richiedente. Si sottolinea che, chi usufruisca dei rimborsi previsti dalla copertura assicurativa EMAPI, può beneficiare dei sussidi assistenziali Enpaf per i medesimi eventi, ricorrendone i presupposti, limitatamente alla parte eventualmente non rimborsata da EMAPI. Per ulteriori informazioni sul regolamento e la modulistica utile per le richieste di rimborso è consultabile il sito web di EMAPI al seguente link: <http://www.emapi.it>.